



Sentenza n.

39/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Angelo Bax Presidente

Alessandra Cucuzza Giudice relatore

Marco Scognamiglio Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 63116 del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di

~~-, residente in -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.~~

Duccio M. Traina, presso il cui studio, sito in Firenze, via A. La
Marmora n. 14, è elettivamente domiciliato, PEC:
avvducciomariatraina@cnfpec.it;

uditi, all'udienza pubblica del 5 marzo 2025, il relatore e il P.M., nella
 persona del sost. proc. gen. dott.ssa Paola Ciccarelli, nonché l'avv.
 Traina per il convenuto;

ritenuto in

FATTO

~~Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il dott. -, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore~~

dell'Azienda USL Toscana Centro nella misura di euro 450.000,00, oltre accessori.

Secondo la prospettazione della Procura contabile il dott. -, in servizio come Direttore presso la SOC Dermatologia n. 2 dell'Azienda USL Toscana Centro, presidio ospedaliero Piero Palagi di Firenze, avrebbe arrecato un danno patrimoniale indiretto all'azienda sanitaria nella misura predetta in considerazione delle condotte gravemente colpose tenute in occasione delle visite mediche del 18 maggio 2012 e della primavera del 2014 e consistenti nell'omessa e ritardata diagnosi di un melanoma, che in occasione delle predette visite veniva qualificato quale "verruca seborroica".

La Procura ha, in proposito, sottolineato come il Collegio medico legale presso la Corte dei conti, al quale è stata richiesta una valutazione medica in corso di indagini, ha ritenuto *"in merito alla valutazione del comportamento tenuto dal dott. -, dermatologo che ebbe in cura il dott. -, è parere di questo Collegio medico-legale presso la Corte dei conti che sussista una responsabilità medica gravemente colposa che ha determinato il ritardo diagnostico del melanoma"*.

La Procura contabile ha, pertanto, richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito dall'azienda sanitaria, ritenendo che, con le sue condotte gravemente colpose, avrebbe causato la ritardata diagnosi della lesione, che solo il 6 ottobre 2014 veniva asportata e successivamente classificata, all'esito dell'esame istologico, come "melanoma di 8 mm, con livello di Clark pari a IV". Tale ritardata diagnosi avrebbe cagionato al paziente gravissimi danni di natura

patrimoniale e non patrimoniale, i quali sono stati poi oggetto di

richiesta risarcitoria nei confronti dell'Azienda sanitaria e del

conseguente esborso, da parte di quest'ultima, della somma predetta.

Il dott. -, costituendosi, ha chiesto la definizione del giudizio con rito

abbreviato, offrendo il pagamento di una somma pari al 50% della

richiesta risarcitoria e chiedendo, in via subordinata, il rigetto della

domanda.

Il Pubblico ministero, in data 15 novembre 2024, ha reso parere

positivo alla richiesta di rito abbreviato avanzata dal convenuto,

ritenendo la somma proposta congrua e coerente sia con la funzione

deflattiva dell'istituto con riferimento alla giurisdizione di responsabilità,

sia con lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di

somme risarcitorie in favore dell'erario pubblico.

Con decreto n. 15 del 31 dicembre 2024, il Collegio, ritenuto che la

predetta richiesta è stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla

legge e che non sussistono elementi ostativi all'ammissibilità, ha

accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto,

determinando in euro 225.000,00 la somma dovuta e stabilendo il

termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di

comunicazione del provvedimento, per il versamento in unica

soluzione, in favore dell'Amministrazione danneggiata, Azienda USL

Toscana Centro, con onere a carico della parte convenuta di

depositare, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la

documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Veniva, inoltre, fissata l'udienza in camera di consiglio del giorno 5

marzo 2025, ai fini della definizione con sentenza del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma come sopra determinata.

In data 3 febbraio 2025 il legale del convenuto ha depositato presso il fascicolo telematico del giudizio abbreviato la reversale n. 603 del 24 gennaio 2025 e la ricevuta d'incasso rilasciata dal tesoriere, Banco BPM, attestante la riscossione della somma di euro 225.000,00 in attuazione del decreto della Corte dei conti n. 15 del 2024.

All'udienza camerale del 5 marzo 2025 il Pubblico Ministero ha preso atto della documentazione depositata ed ha chiesto che il giudizio sia definito ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c., con liquidazione delle spese secondo soccombenza, mentre il difensore del convenuto, dopo aver evidenziato l'avvenuto deposito della reversale di incasso, ha chiesto la compensazione delle spese di lite e si è rimesso al Collegio per il resto.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

DIRITTO

Con decreto n. 15 del 2024 il Collegio ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal convenuto e, come previsto dall'art. 130 co. 7 c.g.c., ha determinato la somma dovuta dal convenuto in euro 225.000,00, ha stabilito il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento ed ha fissato l'udienza in camera di consiglio al fine dell'accertamento, sentite le parti, dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata.

Poiché, dalla documentazione depositata in atti e sopra richiamata,

emerge il tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma di € 225.000,00 da parte del convenuto ed in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 co. 8 c.g.c..

Come condivisibilmente evidenziato da questa Sezione, *“tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all'azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell'art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell'art. 111 (inattività delle parti)”* (ex multis Sez. Regione Toscana n. 114/2023).

Conclusivamente, pertanto, deve essere dichiarata la definizione del giudizio nei confronti di - ai sensi dell'art.130, comma 8, c.g.c..

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio (cfr. Sez. Regione Toscana n. 61/2024), quantificate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra eccezione e istanza, dichiara definito il giudizio nei confronti di - ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c..

Le spese del giudizio vengono liquidate nella misura di euro 336,00.=

(Trecentotrentasei/00.=) a carico del convenuto.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Cucuzza

Angelo Bax

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 con riferimento alla vittima del sinistro.

Il Presidente

Angelo Bax

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione devono essere omesse le generalità e gli altri elementi identificativi della vittima del sinistro.

Firenze, 25/03/2025

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente

